

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-812	del 03/11/2016
Oggetto	Sezione di Bologna. Approvazione dello schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento del Dott.ssa MESSAGGI FRANCESCA.	
Proposta	n. PDTD-2016-824	del 02/11/2016
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 03 (tre) novembre 2016 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione Di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Bologna. Approvazione dello schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento del Dott.ssa MESSAGGI FRANCESCA.

VISTI:

- il D.M. n.142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art.18 della L. n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 1/08/2005, n. 17 “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*””, con particolare riferimento al capo IV “*Orientamento e Tirocini*”;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 19/07/2013, n. 7 “*Disposizioni in materia di Tirocini. Modifiche della Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro;*

PREMESSO:

- che l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito UNIBO) promuove il tirocinio di formazione e orientamento della D.ssa MESSAGGI FRANCESCA sulla base di apposita convenzione con ARPAE ER – Sezione di Bologna e di un progetto formativo individuale;

RICHIAMATI:

- il Regolamento ARPAE sul decentramento amministrativo - approvato con DDG n.75 del 13/07/2016 – allegato C) lett. h), secondo cui compete al Direttore della Sezione Provinciale l’adozione degli atti connessi all’assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini;
- la Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpae Emilia-Romagna, approvata con determinazione n. 63 del 18/05/2016;

VISTO:

- lo schema di convenzione tra UNIBO, quale soggetto promotore e ARPAE – Sezione di Bologna, quale soggetto ospitante, che costituisce allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e che specifica le condizioni di accoglienza presso le strutture di ARPAE – Sezione di Bologna – di un neolaureato per sei mesi di tirocinio: dal 14/11/2016 al 13/05/2017;
- inoltre il progetto formativo concordato fra UNIBO e il tutor del Laboratorio Integrato della Sezione di Bologna;
- l’art. 6 della convenzione che prevede la corresponsione al tirocinante di un’indennità di partecipazione di almeno Euro 450 mensili, ai sensi dell’art.26 quarter della legge regionale n. 17/2005;

VISTE INOLTRE:

- la D.D.G. n. 101 del 30/12/2015 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e L'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016, del Budget generale e della programmazione di cassa 2016”;
- la D.D.G. n. 102 del 30/12/2015 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

PRESO ATTO:

- della disponibilità da parte del Laboratorio Integrato della Sezione di Bologna ad accogliere la D.ssa MESSAGGI FRANCESCA per un periodo di tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nella citata convenzione (All.A) e nel progetto di tirocinio (All.B);
- che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è finalizzato esclusivamente a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il tirocinante possiede il requisito previsto dall'art.25 L.R. 17/2005, ovvero ha conseguito la laurea entro i 12 mesi dall'attivazione del tirocinio;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di convenzione tra UNIBO e ARPAE – Sezione di Bologna (All. A) ed il progetto formativo della tirocinante D.ssa MESSAGGI FRANCESCA (All. B);
- di procedere ad attivare tale tirocinio a decorrere dal 14/11/2016 fino al 13/05/2017;
- di riconoscere al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio di Euro 450 mensili;

SPECIFICATO:

- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, previa dichiarazione del Direttore della Sezione ARPAE di Bologna in cui si attesti il regolare svolgimento dell'attività da parte del tirocinante;

- che rimane a carico dell'Ente promotore l'invio telematico della convenzione e del progetto formativo ai soggetti individuati nell'art. 26 sexies della LR n. 17/2005 nonché l'obbligo assicurativo per il tirocinante sia per gli infortuni sul lavoro presso INAIL che per la responsabilità civile verso terzi, come si evince dall'art.4 della citata convenzione;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione di tirocini tra UNIBO e ARPAE Sezione di Bologna (all.to A) e del progetto formativa del tirocinante D.ssa MESSAGGI FRANCESCA (all.to B);

SU PROPOSTA:

- del responsabile del Laboratorio Integrato, D.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. n. 32/1993, la D.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa:

1. di approvare lo schema di "convenzione per la realizzazione di tirocini", tra UNIBO e ARPAE- Sezione di Bologna – e il progetto formativo e di orientamento, rispettivamente allegati A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per l'accoglienza presso la Sezione Provinciale Arpa di Bologna, dal 14/11/2016 al 13/05/2017, della tirocinante Dott.ssa MESSAGGI FRANCESCA;
2. di dare atto che al tirocinante verrà riconosciuta un'indennità di euro 450 mensili;
3. di dare inoltre atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.929,50, in cui è compresa la quota di Euro 229,50 per IRAP, avente natura di "Borse di studio esterne e stage" è a carico dell'esercizio 2016 per la quota di Euro

732,38 e dell'esercizio 2017 per la quota di Euro 1.098,59 ed è compreso nel budget annuale, con riferimento al centro di responsabilità BODT.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

(D.ssa M. Adelaide Corvaglia)

Convenzione per la realizzazione di tirocini

N. del
(LEGGE REGIONALE 17/2005 art. 24 comma 2)

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, codice fiscale 80007010376, di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato da BOTTONI ANDREA

E

Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna con sede legale in BOLOGNA

via Po, 5

codice fiscale/partita I.V.A. 04290860370 d'ora in poi denominato
"Soggetto ospitante" esercente l'attività di

84.12.30 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente

rappresentato/a da CORVAGLIA MARIA ADELAIDE

PREMESSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetti in tirocinio a promozione del soggetto promotore.

Art. 2

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;

- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.
6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto promotore.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 *bis* della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

(firma per il soggetto promotore) _____

(firma per il soggetto ospitante) _____

N. Proposta: PDTD-2016-824 del 02/11/2016

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione di Bologna. Approvazione dello schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento del Dott.ssa MESSAGGI FRANCESCA.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 02/11/2016
